

## **DELIBERA N. 590/20/CONS**

### **APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA GLI OPERATORI DELLA REMUNERAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL SOGGETTO INDIPENDENTE DESIGNATO DALLA DELIBERA N. 147/09/CSP PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 244/08/CSP PER IL TRIENNIO 2020-2023**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio dell'11 novembre 2020;

*VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

*VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", di seguito Codice e, in particolare, l'art. 72 concernente la "qualità del servizio", oltre agli artt. 70, 83 e 98 e successive modifiche e integrazioni;*

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/2120, del 25 novembre 2015, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta (di seguito denominato *Regolamento UE*);

VISTE le Linee guida del Berc, del 30 agosto 2016, relative all'implementazione del Regolamento (UE) n. 2015/2120 sulla neutralità della rete da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito *Orientamenti*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA la delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006, recante "Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA la delibera n. 244/08/CSP, del 12 novembre 2008, recante "Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 147/09/CSP, del 9 luglio 2009, recante "*Designazione del soggetto indipendente di cui all'art. 9 della delibera n. 244/08/CSP*", che ha designato la Fondazione Ugo Bordoni (di seguito FUB) quale soggetto indipendente, di cui all'art. 1, lettera k), della delibera n. 244/08/CSP;

VISTA la delibera n. 188/09/CSP, del 13 ottobre 2009, recante "Criteri di ripartizione tra gli operatori della remunerazione dei costi sostenuti dal soggetto indipendente designato dalla delibera n. 147/09/CSP per svolgere l'attività di cui alla delibera n. 244/08/CSP recante "Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le delibere n. 416/15/CONS e n. 382/17/CONS, con cui sono stati approvati il preventivo e criteri di ripartizione relativi, rispettivamente, al triennio 2014-2017 e al triennio 2017-2020;

CONSIDERATO che il periodo di riferimento della delibera n. 382/17/CONS è terminato in data 30 settembre 2020 e che, nelle more dell'approvazione del nuovo preventivo, la Fondazione Ugo Bordoni ha proseguito le proprie attività di esercizio del sito *web* e dei sistemi di misura;

RITENUTO di dover proseguire per un ulteriore triennio, il progetto "Misura Internet", che riveste una fondamentale rilevanza nell'ambito delle attività di tutela degli utenti dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, sia per quanto riguarda la trasparenza in sede precontrattuale con la pubblicazione dei risultati delle campagne semestrali di misurazione delle sonde regionali, sia per le tutele poste in essere in sede di esecuzione del contratto, grazie alla certificazione della qualità della connessione dell'utente finale attraverso il software Ne.Me.Sys.;

RILEVATO che, dall'avvio del progetto "Misura Internet", si sono registrati sul sito oltre 381.000 utenti e che sono stati rilasciati quasi 87.000 certificati, di cui circa l'81% ha registrato una violazione di uno dei parametri misurati rispetto alle promesse contrattuali;

CONSIDERATO che il progetto “Misura Internet” è ampiamente apprezzato in ambito internazionale quale esempio di buona pratica di misurazione della qualità dell’accesso ad Internet da rete fissa e che il Regolamento UE ed i relativi Orientamenti del Berec pongono particolare attenzione sui sistemi di monitoraggio della qualità del servizio di connessione ad Internet da rete fissa;

VISTO il preventivo, predisposto dalla Fondazione Ugo Bordoni, dei costi annui delle attività da svolgere nell’ambito del progetto “Misura Internet” per il periodo 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2023, che è stato valutato positivamente dal comitato di supervisione ed indirizzo “*Steering Committee*”, istituito ai sensi dell’art. 3 comma 3, della delibera n. 382/17/CONS;

VISTO il verbale dell’audizione, tenutasi in data 14 ottobre 2020, alla quale sono stati convocati gli operatori coinvolti nel progetto, nel corso della quale è stato presentato il preventivo e prospettate nuove modalità di ripartizione dei costi globali del progetto “Misura Internet” rispetto a quelle approvate con delibera n. 382/17/CONS;

CONSIDERATA la posizione espressa dagli operatori partecipanti all’audizione del 14 ottobre 2020 di condivisione dei costi preventivati dalla FUB e di generale consenso alle nuove modalità di ripartizione prospettate;

RITENUTO che le nuove modalità di ripartizione debbano prevedere una distribuzione più equa della spesa da parte degli operatori con più di 100.000 linee attive, lasciando inalterata la distribuzione della spesa annua da parte degli operatori con un numero di linee attive compreso tra le 3.000 e le 100.000 unità nonché l’esclusione dalla contribuzione economica degli operatori con meno di 3.000 linee attive;

RITENUTO congruo, rispetto alle attività in argomento, l’importo totale del preventivo presentato dalla FUB dei costi annui per il triennio 2020-2023 anno di attività del progetto “Misura Internet”;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione del preventivo e criteri di ripartizione dei costi)**

1. È approvato il preventivo, di cui all’allegato 1, predisposto dal soggetto indipendente di cui alle delibere n. 244/08/CSP e 147/09/CSP, relativo ai costi annui delle attività svolte nell’ambito del progetto “Misura Internet” per il triennio 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2023.

2. Per la ripartizione tra gli operatori del finanziamento dei costi di cui al comma 1 si applicano i criteri definiti nell'allegato 2, che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

## **Articolo 2** **(Modalità di rendicontazione)**

1. Il primo anno di esercizio decorre dal 1° ottobre 2020.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il soggetto indipendente presenta alla Direzione, dal secondo anno in poi, il consuntivo annuale, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. La verifica della quota annua, da distribuire tra i singoli operatori e il corrispondente eventuale conguaglio, a meno di scostamenti significativi già dai consuntivi dei primi anni, è effettuato sul saldo della fattura relativa alla quota annua per il terzo anno.
4. Le fatture sono emesse dal soggetto indipendente al singolo operatore, secondo la ripartizione corrispondente all'applicazione dei criteri di cui all'allegato 1, e sono pagate dagli operatori tramite bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data della fattura.
5. Dopo la comunicazione alla Direzione degli importi dovuti per ogni operatore sul totale della quota annua, il soggetto indipendente fatturerà ai singoli operatori un acconto pari al 40%. Al termine del primo anno di esercizio gli operatori procederanno al versamento del saldo, pari al restante 60% della loro quota parte annuale, al ricevimento della fattura da parte del soggetto indipendente.
6. Al momento dell'approvazione, da parte dell'Autorità, dei consuntivi del primo e secondo anno, sarà verificata la necessità o meno di una diversa ripartizione tra gli operatori della quota per l'anno successivo. Su tale base, il soggetto indipendente trasmetterà ai singoli operatori la fattura d'acconto che, a partire dal secondo anno in poi, sarà pari al 20% dell'importo totale dovuto da ciascuno. Al termine del relativo anno di esercizio gli operatori procederanno al versamento del saldo, pari al restante 80% della loro quota parte annuale.
7. Al termine del terzo anno di esercizio (30 settembre 2023), il soggetto indipendente sottoporrà all'approvazione dell'Autorità il consuntivo del terzo anno ed emetterà le fatture a saldo del restante dovuto, salvo conguagli. A tale data l'Autorità si riserva di rivedere la presente delibera.

## **Articolo 3** **(Disposizioni finali)**

1. L'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCOM), in qualità di organismo designato alla supervisione e al controllo delle attività di responsabilità del soggetto indipendente:

- a) supervisiona i rapporti tra i tavoli tecnici condotti e coordinati da FUB;
  - b) relaziona all'Autorità rispetto alle attività sub a) nell'ambito delle riunioni del comitato di supervisione ed indirizzo di cui al successivo comma 3);
  - c) invia alla Direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal secondo anno di attività, una relazione complessiva inerente alle attività di supervisione, controllo e certificazione svolte nell'anno precedente con riferimento ai costi sostenuti per la realizzazione delle procedure di certificazione dei sistemi di misura.
2. Eventuali attività tecniche possono essere affidate a ISCOM secondo intese con FUB.
3. La FUB, in qualità di soggetto indipendente designato ai sensi dell'art.1 comma 1 della delibera n. 147/09/CSP, verifica errati o omessi pagamenti delle quote di cui alle attività del soggetto indipendente in base all'elenco delle società obbligate al finanziamento, tenuto ed aggiornato annualmente dall'Autorità.
4. Oltre ai tavoli tecnici relativi alla definizione delle attività di misurazione, coordinati dalla FUB, a cui la Direzione presenzia, è previsto uno "Steering Committee", con il ruolo di comitato di supervisione ed indirizzo, coordinato dalla Direzione, a cui partecipano FUB e ISCOM, che relazionano, in tale sede, sulle attività dei tavoli tecnici, allo scopo di consentire all'Autorità di vagliare le proposte e valutare i risultati dei tavoli tecnici.
5. L'Autorità eserciterà il controllo della pianificazione delle attività del soggetto indipendente, verificando lo stato di avanzamento progressivo delle attività con quanto programmato ed il conseguimento nei tempi stabiliti dei vari obiettivi intermedi e finali.

#### **Articolo 4 (Obblighi e sanzioni)**

1. Gli operatori di cui alla delibera n. 131/06/CSP comunicano il numero di linee di accesso ad Internet da postazione fissa attivate al 31 dicembre di ogni anno alla Direzione e al soggetto indipendente, distinguendo tra connessione xDSL, fibra ottica e wireless (sia su banda licenziata che su banda non licenziata), entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del comma precedente il numero di linee di accesso comprende tutte le singole connessioni misurabili dal sistema attivate dall'operatore, a prescindere dalla tipologia di rapporto (consumer / business) e dal fatto che talune di esse possano essere state attivate nell'ambito di uno stesso contratto di utenza, ovvero nel caso di offerte business comprende il numero di linee equivalenti previste nel contratto.
3. In caso di mancato rispetto da parte degli operatori delle scadenze dei versamenti dovuti, la FUB, previo sollecito di pagamento entro un termine massimo di 30 giorni, segnalerà il fatto in maniera circostanziata alla Direzione che provvederà a intimare la trasmissione entro 15 giorni della prova del pagamento delle somme dovute. In difetto

verrà avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Analogamente si procede in caso di mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1.

4. La presente delibera, unitamente all'allegato n. 2, è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2020

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Nicola Sansalone